

**DIRETTIVA 2010/5/UE DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 febbraio 2010**

**recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della direttiva**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 agosto 2006 il Regno Unito ha ricevuto la richiesta di Baker Petrolite, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, di iscrivere il principio attivo acroleina nell'allegato I della stessa ai fini del suo utilizzo come tipo di prodotto 12, preservanti contro la formazione di sostanze viscidie (slimicidi), quale definito nell'allegato V della direttiva 98/8/CE. L'acroleina non era in commercio, in quanto principio attivo di un biocida, alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE.
- (2) Dopo aver effettuato una valutazione, il Regno Unito ha inviato alla Commissione, il 16 marzo 2009, una relazione corredata di una raccomandazione.
- (3) La relazione è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione il 17 settembre 2009 nell'ambito del comitato permanente sui biocidi e i risultati dell'esame sono stati inseriti in una relazione di valutazione.
- (4) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come slimicidi e contenenti acroleina possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere l'acroleina nell'allegato I.
- (5) A livello comunitario non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello comunitario e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.
- (6) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è necessario esigere che ai prodotti contenenti acroleina utilizzati come slimicidi si applichino misure di riduzione del rischio, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto.

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

- (7) In particolare è opportuno prevedere che i prodotti autorizzati per uso industriale o professionale siano utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale e che siano definite procedure operative sicure, come l'uso del monitoraggio dell'aria e delle zone di esclusione, a meno che non si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali o professionali possono essere ridotti con altri mezzi.
- (8) Occorre adottare misure appropriate per limitare i rischi per l'ambiente marino, per il quale nel corso della valutazione sono emersi rischi inaccettabili. A tal fine, nell'autorizzare un biocida è opportuno che le autorità competenti impongano determinate condizioni, in particolare il monitoraggio delle acque reflue e, se necessario, il loro trattamento prima dello scarico, a meno che non si possa dimostrare che i rischi per l'ambiente si possono ridurre con altri mezzi.
- (9) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri di far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
- (10) La direttiva 98/8/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (11) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 agosto 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

